#105 02 2024

Tributo

approfondimento
in materia di
fiscalità e diritto tributario

- Banche italiane: utili record nel 2023 grazie alla BCE… “ce lo chiede l’Europa”
- Il regime fiscale d’impresa dell’azienda caduta in successione ereditaria
- Il litisconsorzio nel processo tributario alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 220/2023
- I componenti positivi di reddito: un breve esame pratico degli articoli del Tuir
- Il valore indiziario della presunzione relativa alla distribuzione degli utili extrabilanci alla luce del nuovo art. 7, comma 5*bis* del D. Lgs 546/1992
- Locazioni brevi: cambiano le regole
- La condotta negligente del commercialista basta ad escludere il dolo del reato di omessa dichiarazione?
- Nessuna agevolazione IMU per gli immobili di nuova costruzione senza agibilità

#105.2024

Rivista Il tributo
Direttore responsabile - **Luca Mariotti**
Redazione - Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: **redazione@iltributo.it**

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.

Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre *news*

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto .....
professione ..... Via .....
Città ..... C.A.P. .....
Tel. ..... E-Mail .....

CHIEDE DI RICEVERE **DEL TUTTO GRATUITAMENTE:**

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data ..... Firma .....

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.
Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ilTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data ..... Firma .....

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €100,00

O

mensile €9,90

+IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

SOMMARIO

#105 02.2024

Banche italiane: utili record nel 2023 grazie alla BCE…
"ce lo chiede l'Europa" 02

di Fabio Bonciani

Approfondimento

Il regime fiscale d'impresa dell'azienda caduta in successione ereditaria 05

di Luciano Sorgato

Il litisconsorzio nel processo tributario alla luce
delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 220/2023 15

di Maurizio Villani

I componenti positivi di reddito: un breve esame
pratico degli articoli del Tuir 22

di Paolo Comuzzi

Il valore indiziario della presunzione relativa alla distribuzione degli utili
extrabilanci alla luce del nuovo art. 7, comma 5bis del D. Lgs 546/1992 31

di Luciano Sorgato

Locazioni brevi: cambiano le regole 38

di Luca Mariotti

SOMMARIO

#105 02.2024

Giurisprudenza - Commento

Corte di Cassazione

La condotta negligente del commercialista basta ad escludere il dolo del reato di omessa dichiarazione? 47

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 6820 del 15 febbraio 2024

commento di Martina Urban

Nessuna agevolazione IMU per gli immobili di nuova costruzione senza agibilità 51

Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Ordinanze n. 1908 e 1955 del 18 gennaio 2024

commento di Patrizia Covello

Giurisprudenza dalle news

Recentissime dal sito 55

Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 6820 del 15 febbraio 2024 57

Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Ordinanza n. 1908 del 18 gennaio 2024 60

Corte di Cassazione, Sez. V Civile, Ordinanza n. 1955 del 18 gennaio 2024 63

Il Punto

Banche italiane: utili record nel 2023 grazie alla BCE… "ce lo chiede l'Europa"

di - Fabio Bonciani

Dall'entrata nell'euro ad oggi, tutti i sacrifici richiesti, ogni lacrima versata, fino ad arrivare all'ultima goccia di sangue succhiataci da chi ci comanda per tenere in vita questa maledetta moneta elitaria, sono sempre stati giustificati al popolo con la solita scusa del: "ce lo chiede l'Europa". Il tutto all'interno della solita novella che soldi non ce ne sono più e che urge risanare i conti pubblici di una nazione, sfortunatamente abitata da un popolo spendaccione che "ha vissuto sopra i propri mezzi".

Ed invece la realtà dei fatti ci dice che i soldi ci sono ed addirittura tanti, ma solo per pochi e soliti noti!

Nel 2022 sono stati i lobbisti dell'energia (ENI *in primis*), a beneficiare dell'inerzia del nostro governo di fronte ad una delle operazioni di speculazione su gas e petrolio più imponenti della storia. Oggi, a godere nel veder affluire fiumi di denaro nelle proprie casse è invece il turno della più che potente lobby dei banchieri che da sempre fa e disfà in tutta la penisola.

Unicredit, Intesa, MPS & Co. annunciano utili da sogno per il 2023, una cifra che a livello di sistema bancario potrebbe superare addirittura i 40 miliardi. Una cuccagna per manager ed azionisti, visto che gran parte di questo denaro pare debba finire in dividendi e programmi di buy back (il riacquisto delle proprie azioni che ne spinge verso l'alto il valore e migliora l'utile per azione, parametro a cui spesso sono ancorati i *bonus* dei manager).

Chi invece non parteciperà alla festa è lo Stato italiano e di conseguenza la maggioranza del paese che non fa parte di questo ristretto circolo di prescelti, stante il fatto che la tassa sugli extraprofitti bancari, presentata a sorpresa lo scorso luglio dal nostro governo, è stata via via depotenziata sino ad annichilirsi.

Giorgia Meloni, per recuperare un po' di consenso, ci aveva provato a portar via un po' di acqua dal pozzo sempre pieno delle banche, così da far bere un popolo, quello italiano, da tempo schiavo ed ormai morente. Non lo avesse mai fatto! La nostra premier tanto devota all'*Aspen Institute* è stata richiamata subito all'ordine.

In pratica alle banche viene concessa la scelta se versare la tassa all'erario o destinare i soldi al rafforzamento del proprio capitale, ossia versarli a se stesse. Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire: zero incassi per lo stato, a fronte dei 4 miliardi preventivati con la prima versione.

Di farsa in farsa, con lo spettro di un consenso che si riduce sempre più, la Giorgia nazionale ha persino provato a far passare come benefica la soluzione minimale, prefigurando uno scenario favorevole per un aumento delle erogazioni di credito a famiglie ed imprese. Purtroppo per lei, i bilanci diffusi in questi giorni fotografano una tendenza che va decisamente in senso opposto.

L'ammontare complessivo dei prestiti in essere delle prime 5 banche italiane è oggi 50 miliardi di euro più basso di un anno fa. Venerdì la Banca d'Italia ha rilevato come a dicembre 2023 i prestiti al settore privato sono diminuiti del 2,8% sui dodici mesi. I prestiti alle famiglie si sono ridotti dell'1,3% sui dodici mesi mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,7%.

Del resto che i prestiti calino non è certo una novità ed è del tutto normale visto che, nello scenario di un'economia stagnante e con il costo per farsi prestare soldi salito significativamente, sono sempre meno le aziende e le persone che si avventurano a chiedere denaro. Le banche commerciali sappiamo bene che operano in modo ciclico rispetto all'andamento dell'economia di un paese e pertanto sono disposte a prestare solo quando sono certe di riavere indietro il loro denaro.

Se da una parte, come detto, festeggiano i percettori della rendita, dall'altra piange chi lavora. Crolla la produzione industriale nel nostro paese, siamo 18 punti sotto il livello del 2000, questa volta in compagnia anche della Germania, anch'essa in caduta più che libera, come si può vedere dal grafico sotto.

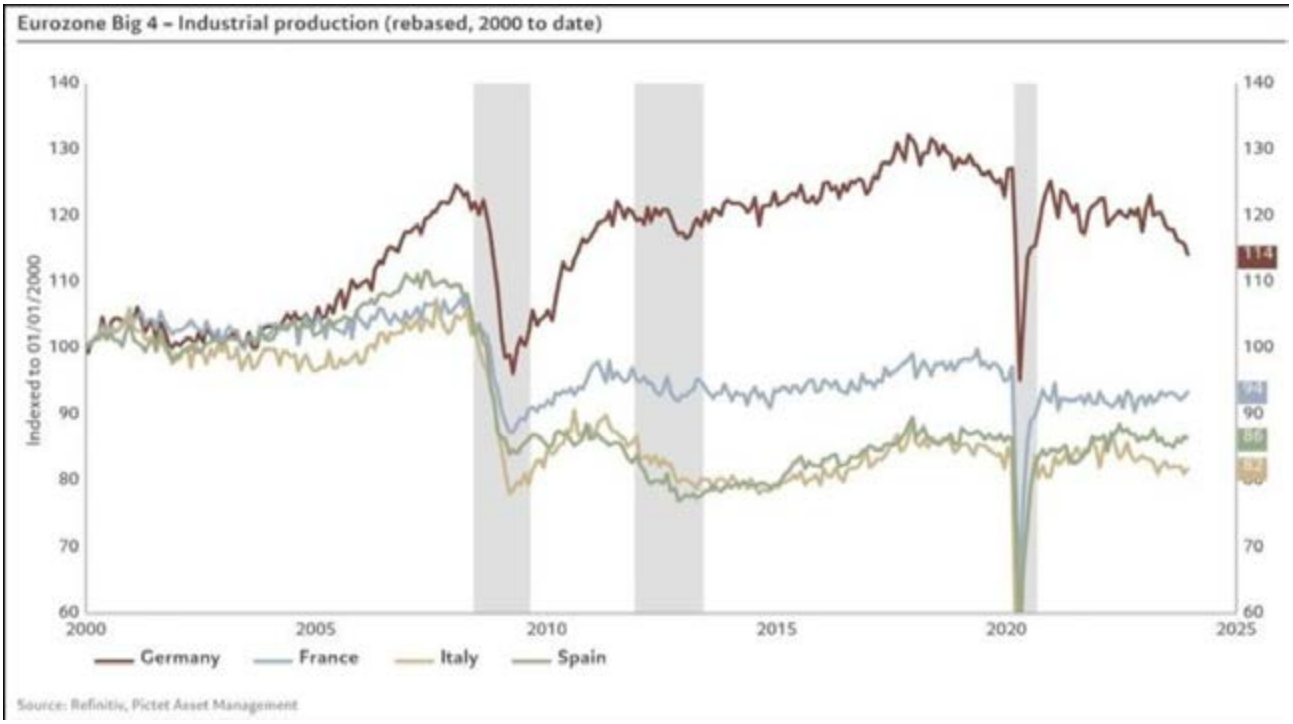

Seguendo la perfetta logica contabile che guida il funzionano dei bilanci settoriali dei soggetti che intervengono in ogni sistema economico, dal momento che siamo costretti ad agire (per via delle regole europee) all'interno della follia del pareggio di bilancio – o peggio ancora del surplus, come avviene da noi da tre decadi – se si bloccano le esportazioni, per fornire denaro fresco al paese, non rimane che vivere di bar, musei, ristoranti ed affitti brevi, con la speranza che i turisti non si stanchino di visitare il belpaese.

Scopri i nostri abbonamenti

Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

VAI ALL'OFFERTA

annuale €40,00 +IVA 4%

il tributo

Informazione tributaria online

Il regime fiscale d'impresa dell'azienda caduta in successione ereditaria

di - Luciano Sorgato
Dottore Commercialista

Nel caso di passaggio generazionale dell'azienda, qualora gli eredi o anche solo una parte di essi intendano proseguire l'attività d'impresa del** de cuius **, si pone il problema di come coordinare la disciplina dell'art. 58 Tuir, che con generica previsione dispone la continuità fiscale dell'azienda del dante causa, con le possibili eterogenee intenzioni degli eredi di volere taluni proseguire nell'iniziativa economica già intrapresa dal** de cuius**, attraverso la costituzione di una nuova società ed altri di volere la liquidazione dei propri diritti successori, in quanto del tutto disinteressati a proseguire personalmente un qualsiasi intento imprenditoriale.

In tale caso si rende necessario esaminare gli effetti fiscali della liquidazione del diritto ereditario ai legittimari che non intendono proseguire l'attività d'impresa, sul valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda caduta in successione e conferita nella nuova costituenda società.

Premessa

L'art. 58, 1° comma, Tuir nel prevedere il mancato realizzo di plusvalenze nel caso di trasferimento dell'azienda per causa di morte o per atto gratuito, evidenzia l'intenzione del legislatore di non voler interferire con pesi fiscali nella scelta degli eredi di proseguire l'attività d'impresa del dante causa.

Si limita unicamente a preservare le aspettative dell'Erario da salti d'imposta, disponendo la salvaguardia delle situazioni fiscalmente pendenti, attraverso un subentro integrale degli eredi in ognuno dei singoli valori fiscalmente

riconosciuti, come maturati nei confronti dell'imprenditore deceduto.

Non è però senz'altro detto che tutti gli eredi manifestino l'intenzione di proseguire negli intenti imprenditoriali, decidendo invece per la liquidazione del proprio diritto successorio.

In tale caso la complessiva disciplina fiscale da sottoporre a scrutinio richiede necessariamente il raccordo dell'art 58, 1° comma Tuir, con l'art. 67,1 comma, lett. h *bis*, Tuir, che cataloga come redditi diversi le plusvalenze realizzate a seguito della cessione anche parziale dell'azienda acquisita ai sensi dell'art 58.

Nel caso si verifichino i presupposti alla base della citata manifestazione di reddito diverso, vi è altresì la necessità di esaminare, proprio allo scopo di preservare fiscalmente il passaggio generazionale dell'azienda dagli effetti distorsivi di indebite sovra imposizioni, come tali plusvalenze tassate si riversino sui valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda caduta in successione.

Considerazioni fiscali preliminari del regime d'impresa dell'azienda caduta in successione

Preliminarmente si ritiene di dover sottolineare come l'art. 58, comma 1, Tuir , nel prevedere testualmente che "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito *non costituisce realizzo di plusvalenze"*, incorra in un uso legislativo improprio del termine realizzo, che se storicamente indagato sarebbe nella condizione di rendere il sintagma privo di funzioni legislative, dal momento che la fattispecie di "plusvalenza realizzata" riesce solo a ricongiungersi a schemi negoziali causalmente onerosi e non a trasferimenti gratuiti o *mortis causa.*

Già in un risalente scritto[1] ed anche in un contributo recente[2] si è rappresentato come la "plusvalenza realizzata" e "la plusvalenza distribuita" corrispondano a significati impositivi non sovrapponibili.

Plusvalenze realizzate e plusvalenze distribuite o per destinazione a scopi estranei all'esercizio dell'impresa, partecipano di fattispecie impositive non interscambiabili, in quanto si ricongiungono storicamente a contesti legislativi inequivocabilmente diversi. Un disinvolto uso legislativo delle une e delle altre non è lecito, dal momento che, si ripete, il loro valore etimologico ha un preciso raccordo storico, con il quale ogni attività esegetica deve fare i conti[3]. Solo per l'estrema

1 *Cfr.* J. Bloch e L. Sorgato, "Proroga del termine per l'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa in Corr. Trib. n. 33/1999.

2 *Cfr.* L. Sorgato S. Zanardi, "Incoerenze impositive nel regime fiscale degli immobili strumentali nei redditi d'impresa e di lavoro autonomo" in Il Fisco, n. 24/2022.

3 Un esame sistematico e storico in ordine struttura ternaria delle plusvalenze fiscalmente rilevanti rende maggiormente prospettabile l'inidoneità della fattispecie delle plusvalenze realizzate a rendersi surrogabile anche delle plusvalenze per consumo personale o familiare dell'imprenditore o comunque per finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Se si allarga la latitudine normativa di riferimento, coinvolgendo nella verifica esegetica ad esempio gli artt. 170 (trasformazione delle società), 172 (fusione di società), 173 (scissione di società) si rinviene il costante abbinamento legislativo delle plusvalenze realizzate a quello delle plusvalenze distribuite, rendendosi così manifesta la diversa essenza causale delle due tipologie di plusvalenze: le plusvalenze realizzate e le plusvalenze distribuite, raccordandosi queste ultime con le plusvalenze maturate al momento della destinazione dei beni a scopi estranei alle ordinarie dinamiche di mercato dell'impresa. Tale assunto trova conferma nelle previsioni di cui all'art. 2, n. 4, della Legge delega n. 825/1971, secondo cui per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice si tiene conto delle sopravvenienze attive e passive comunque conseguite e delle plusvalenze e delle minusvalenze di tutti beni, comprese le plusvalenze distribuite prima del loro realizzo, nonché nel successivo art. 3, n. 2, sempre della citata Legge delega secondo cui i redditi delle società tassabili ai fini IRPEG (ora IRES) avrebbero dovuto ricomprendere anche le plusvalenze conseguite, distribuite o iscritte in bilancio. Il confronto letterale con il chiaro criterio direttivo della Legge delega è senz'altro prezioso per raccordare fondamenti causali diversi alle plusvalenze realizzate/conseguite da una parte e alle plusvalenze distribuite dall'altra, non rendendosi in tal modo riconducibili ad unitarietà le due specie di plusvalenze (quelle realizzate e quelle distribuite). Proprio la precisa cronologicità temporale rinvenibile all'art. 2, n. 4, della Legge delega n. 825/1971 e l'assunta rilevanza delle

necessità di non rendere il dato normativo in questione legislativamente *tam quam non esset,* si rende necessario espandere lo scopo legislativo ad esso sotteso oltre la circoscritta idoneità impositiva della plusvalenza realizzata e ritenerla rilevante, nel caso in questione, anche per vicende traslative di tipo non sinallagmatico come le successioni ereditarie e le donazioni di azienda.

L'indicato sintagma legislativo usa il classico riferimento *"non costituisce", alla* base del quale vi è l'esclusione dell'insorgenza di qualsiasi presupposto d'imposta e il volere legislativo di dare piena continuità ad ogni dinamica fiscale pendente, senza alcuna alterazione, come se fiscalmente l'operazione non si raccordasse causalmente ad una vicenda traslativa intersoggettiva. Indicativo in tal senso è anche l'inciso legislativo immediatamente successivo: *"l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa",* alla base del quale vi è l'integrale subentro dell'avente causa nella singola condizione fiscale di ogni elemento patrimoniale che concorre a formare l'azienda del donante o del *de cuius.*

Lo specifico abbinamento letterale di *"azienda"* e di *"valori"* e cioè di una *universitas rerum* costituente giuridicamente un *unicum* con l'espressione linguistica al plurale "*valori*", è sintomatica dell'intento legislativo di imporre l'immobilismo valutativo di ogni singolo costo fiscalmente riconosciuto, senza che il trasferimento dell'azienda possa divenire occasione per una nuova oculata distribuzione di valori fiscalmente riconosciuti sui singoli beni entrati a far parte del patrimonio dell'avente causa, pur preservando l'unitario valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta. Ne deriva che i valori fiscalmente riconosciuti dei diversi elementi che compongono l'azienda sono destinati a trasmettersi per identità, su base singola ed analitica, dal dante causa all'avente causa, a prescindere da qualsiasi manovra contabile di quest'ultimo.

Anche in tali vicende si pone il problema del trapasso dell'eventuale avviamento pregresso contabilizzato nello stato patrimoniale del *de cuis, alla* luce delle ristrettive prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria, la quale dal 2010 continua a ritenere[4] l'impossibilità di trasferire l'avviamento in occasione del conferimento dell'azienda.

Il testo normativo in questione (art. 58) "*Il trasferimento di azienda …….non costituisce realizzo di plusvalenze"* e *"L'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa",* ricalca (salvo sfumature letterali che, però, non incidono sul piano sostanziale della piena continuità fiscale dell'azienda trasferita) la previsione testuale dell'art. 176, "*Il conferimento di azienda non costituisce realizzo di*

plusvalenze distribuite prima del loro realizzo, obbliga ad escludere la possibilità di poter assumere alla base delle due specie di plusvalenza un unico ed onnicomprensivo fondamento impositivo. Il legislatore delegato ha singolarmente rappresentato le plusvalenze realizzate raccordandole con le cessioni a titolo oneroso in genere e con gli indennizzi risarcitori, mentre con le plusvalenze distribuite ha ricondotto al paradigma impositivo tutti gli atti di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa (comprensive degli atti di autoconsumo, di attribuzione ai soci e di ogni ulteriore forma di chiusura non monetizzata del ciclo imprenditoriale). Le citate previsioni della Legge delega, peraltro, riprendono testualmente le medesime previsioni di cui all'art. 100 e all'art. 106 del T.U.I.D. del 1958, a dimostrazione che per il legislatore italiano, già a partire dalla Legge Tremelloni del 1956, il termine "plusvalenze realizzate" è sinonimo delle plusvalenze conseguite mediante fattispecie negoziali causalmente onerose, mentre le plusvalenze distribuite si raccordano ai diversi concetti di destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, di assegnazione ai soci e più in generale a scopi estranei ad ogni sinergia imprenditoriale.

4 Circ. n. 8/E del 4 marzo 2010, Interpelli n. 429 del 23 giugno 2021 e n° 893 del 31 dicembre 2021, Circ. n. 6/E del 1°marzo 2022.

plusvalenze o di minusvalenze" e *"Il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stressa",* per cui le critiche della dottrina alle ragioni esposte nelle circolari di prassi a supporto del diniego dello spostamento contabile dal conferente al conferitario dell'avviamento, sono nella condizione di costituire il medesimo fondamento di dissenso verso l'Interprete ministeriale, anche nel caso di trasferimento di azienda per causa di morte e conferimento di quest'ultima nella costituenda società partecipata dagli eredi.

I motivi di dissenso a tale chiusura di trapasso dell'avviamento sono già stati ampiamente esposti in Dottrina[5] ed in tale sede non si può che ribadire la logicità giuridica di tali motivi e per contro l'irrazionalità della tesi erariale, che peraltro non ha neppure trovato consenso in giurisprudenza[6].

Qui si ritiene di dover limitare l'intervento di scrutinio sottolineando come il legislatore nel disporre nell'art 176 Tuir il subentro della società conferitaria, raccordi la prescrizione al generico termine di *"elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda*", perseguendo un collegamento staticamente contabile con la sola struttura ragionieristica della situazione patrimoniale di chiusura del conferente.

Con specifico riferimento all'art 58 Tuir, si ritiene altresì di sottolineare come l'inciso letterale *"l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa*" sia alla base di una connessione legislativamente perseguita su un piano di esclusivo significato fiscale, manifestatamente trascendente ogni paradigma civilistico e persino contabile dell'azienda.

Qualsiasi valore, in un'accezione palesemente agnostica, che disponga di un riconoscimento fiscale nei confronti del dante causa, trapassa senza fermo di continuità nella posizione fiscale degli aventi causa.

Quindi e al di là dell'assurda dissociazione dell'avviamento, comunemente inteso come una qualità dell'azienda, dall'azienda medesima, inopinatamente insistita dall'Amministrazione Finanziaria, il legislatore nell'art. 58, nello specifico proposito di perseguire il trasferimento dell' azienda in modo da non generare salti d'imposta, usa termini di generico raccordo con l'azienda di esclusivo significato fiscale (valori fiscalmente riconosciuti), rendendo persino evidente da una parte la marginalizzazione di ogni rilievo che possa eventualmente provenire da eventuali considerazioni giuridiche diverse da quelle tributarie, e dall'altro il presupposto scontato della liceità del trapasso, ausiliario alla conservazione della piena continuità fiscale dell'azienda, di ogni sua condizione fiscalmente pendente.

Peraltro, qualora l'avviamento pregresso, che ancora residua nel bilancio del *de cuius,* non si rendesse trasferibile nella situazione patrimoniale di apertura della costituenda società partecipata dagli eredi, dovendo esso esaurire il suo epilogo contabile nei confronti del dante causa, a fronte della definitiva cessazione di ogni dinamica imprenditoriale del *de cuius*, esso andrebbe imputato in un'unica soluzione a conto economico, con un impatto

5 *Cfr.* G. Manguso, A. Cerrai, "Trasferimento dell'avviamento pregresso nei conferimenti d'azienda" in Corr. Trib. n. 2/2022, Gian Marco Committeri, A. Cerrai, "Conferimento d'azienda in neutralità fiscale e regime circolatorio dell'avviamento" in Il Fisco n. 20/2022.

6 Comm. Trib. Regionale della Lombardia, sentenza n. 4556/2019 per la quale "L'avviamento è una qualità inscindibile dell'azienda e non del soggetto che ne ha la titolarità, ed indica l'attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito".

Continua con un abbonamento....

Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4%
ANNUALE

Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4%
ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4%
ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

il tributo
Informazione tributaria online